

Proposta N.: **DC/PRO/2025/81**

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021"

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 e ss.mm.ii. tra cui, ultima, la delibera DC/PRO/2025/9 PG.n. 92829/2025 .

Premesso che:

- in concomitanza all'entrata in vigore del PUG e all'aggiornamento del RE, sono state pubblicate le "Linee guida visitabilità edifici aperti al pubblico ai sensi dell'art.27 E15, punto 2.2 del Regolamento Edilizio" (d'ora in poi: le Linee Guida);
- il documento, che costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio vigente, fornisce le indicazioni tecniche e procedurali necessarie per l'attività edilizia non residenziale in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- gli interventi volti a recepire le Linee guida devono garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze dei diversi utilizzatori dello spazio pubblico;
- è necessario integrare il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" con disposizioni specifiche che disciplinino l'occupazione del suolo pubblico tramite rampe, tenendo conto delle predette Linee guida, allo scopo di garantire chiarezza e uniformità nell'applicazione delle norme relative al canone unico per questa tipologia di occupazione;
- si riportano, di seguito, gli interventi proposti:
 1. viene chiarito (Articolo 38 rubricato "Definizioni") che le occupazioni del suolo pubblico realizzate tramite rampe sono da intendersi temporanee, indipendentemente dalla durata, alla stregua di occupazioni realizzate, ad esempio, mediante fioriere o vasi ornamentali;
 2. viene introdotto l'art. 48 bis rubricato "Occupazione con rampe", il quale prevede, in coerenza con le suddette Linee Guida, due distinte procedure in capo ai soggetti indicati nell'art. 3 delle Linee guida, i quali possono:

- presentare, ai sensi dell'art. 39 del regolamento, domanda di occupazione temporanea del suolo pubblico della durata massima di cinque anni per collocare rampe ai sensi e con le modalità dell'art 6 e dell'art 9 delle medesime Linee Guida;
- presentare, ai sensi dell' art. 42 comma 1 lett.k), la comunicazione di occupazione in caso di

interventi con occupazione di suolo pubblico di profondità minore o uguale a 50 cm compatibili con le prescrizioni delle medesime Linee Guida.

La domanda di occupazione di cui all'art. 39 e la comunicazione di occupazione di cui all'art. 42 comma 1 lett k) devono essere corredate di eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta di altri soggetti pubblici e privati competenti, nonché della documentazione tecnica prevista dalle Linee Guida.

La collocazione di ausili al momento dell'utilizzo e l'immediata rimozione degli stessi (soluzioni legate alla chiamata definite all'art.2 delle Linee Guida) non comporta occupazione di suolo pubblico e non è oggetto di specifica comunicazione, salvo il rispetto degli artt. 15 e 140 del "Nuovo Codice della Strada".

Le disposizioni che precedono si applicano anche al caso di rampe su suolo pubblico finalizzate a consentire l'accessibilità degli edifici di edilizia residenziale, per le quali si applicano, per quanto possibile, le prescrizioni tecniche di cui alle citate Linee Guida;

3. viene chiarito, art. 69 comma 1 lett x), che la fattispecie in questione (occupazione del suolo pubblico per mezzo di rampe), essendo finalizzata al superamento delle barriere architettoniche, rientra nelle esenzioni obbligatorie previste dall'art. 1 comma 833 della legge 160/2019, lett. r); viene contestualmente abrogata l' esenzione prevista alla lettera o) del medesimo art. 69 comma 1, in quanto superata dalla nuova disposizione [articolo 69, comma 1, lettera x)], che riprende quella già stabilita dalla legge.

Dato atto che le prescrizioni di cui all'art. 11 del "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni" Odg. n. 204 Pg. n.: 132958/2007 relative alle agevolazioni in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) sono inapplicabili in quanto dal primo gennaio 2021 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità sono stati sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP).

Valutato:

- di disciplinare le agevolazioni attualmente previste (ma inapplicabili, in quanto riferibili a precedenti forme di prelievo) all'art. 11 del "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni" in un nuovo articolo (art. 68 quater) rubricato "Agevolazioni contratti di sponsorizzazione", che viene introdotto nel vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", allo scopo di disciplinare in modo uniforme e trasparente le suddette agevolazioni ;
- di prevedere che in relazione ai contratti di sponsorizzazione il canone sia ridotto del 50% in caso di diffusione di messaggi pubblicitari e del 100% in caso di occupazione del suolo pubblico e che l'importo massimo complessivo di riduzione del canone si determini sommando la riduzione per la diffusione di messaggi pubblicitari e la riduzione per l' occupazione del suolo pubblico;
- di prevedere, altresì, che nel caso in cui il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione consista in una somma di denaro, l'importo massimo complessivo di riduzione del canone non possa superare il valore del corrispettivo offerto, mentre, nel caso in cui il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione consista in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, l'importo massimo complessivo di riduzione del canone concesso non possa superare l'ammontare dei costi sostenuti per gli interventi oggetto di sponsorizzazione.

Considerato:

- che con deliberazione DC/PRO/2022/90 Pg.n. 769201/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- che la semplificazione introdotta dall'art. 16 del suddetto regolamento prevede una comunicazione per piccoli eventi di socialità a carattere locale, che possono comportare o meno occupazione del suolo pubblico, con arredi di modesta portata strutturale e di facile rimozione, previsti da patti di collaborazione o convenzioni in aree verdi o pedonali, senza limitazione temporale, ovvero senza la limitazione delle ventiquattro ore (anche non consecutive) già prevista dal vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845"; ciò per evitare, in un'ottica di maggiore semplificazione, che per una programmazione di eventi superiore alle ventiquattro ore si debba presentare una domanda o più comunicazioni;
- che si rende opportuno allineare le disposizioni dell'art. 42 (rubricato "Comunicazione di occupazione e

occupazione senza previa formalità”) del regolamento Pg.n. 146397/2021 a quelle del regolamento Pg.n. 769201/2022 al fine di integrare e coordinare due strumenti importanti per la gestione condivisa dei beni comuni, garantendo coerenza e sinergia tra le diverse iniziative. Questo processo di allineamento comporta la necessità di intervenire, modificandolo, sull’ art. 42 comma 1 lett a).

Valutato:

- che le medesime ragioni di allineamento tra il Regolamento P.g. n. 146397/2021 e il Regolamento Pg.n. 769201/2022 rendono opportuna la modifica anche degli articoli 68 comma 1 lett. a) e 69 comma 1 lett. b), c), d);

- che le modifiche degli artt. 68 comma 1 lett. a) e 69 comma 1 lett. b), c) e d) sono motivate dalla necessità di fare chiarezza sull'applicazione delle riduzioni/esenzioni del canone per iniziative organizzate in "collaborazione con il Comune" quali patrocinii, patti di collaborazione, avvisi pubblici, convenzioni. Di fatto nulla cambia con le modifiche proposte; lo scopo è solo quello di rendere più comprensibile e chiara la logica di riduzione/esenzione del canone qualora, in eventi organizzati in collaborazione del Comune, sia presente o meno attività commerciale.

La necessità di fare chiarezza è emersa in seguito all'ultima modifica apportata all'art. 69 "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" con riferimento ai patti di collaborazione, che ha procurato qualche dubbio interpretativo sulla possibilità di esentare occupazioni di suolo pubblico per eventi di natura commerciale previsti da patti di collaborazione;

- che la abrogazione nell'art. 69 c. 1 lett. d) del punto I. si rende, invece, necessaria in quanto risulta ripetitiva rispetto alla riscrittura delle lettere b) e c) del medesimo art. 69 comma 1 di cui alla presente proposta di modifica;

- che la modifica dell'art. 69 c. 1 lett. d) punto IV si rende, infine, necessaria in considerazione della piena operatività del Registro degli Enti del Terzo Settore e dell'entrata in vigore Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, che ha abrogato il preesistente elenco delle libere forme associative.

Ritenuto opportuno:

- prevedere, nell’ambito del quadro emergenziale legato all’alluvione verificatasi nell’ottobre del 2024, per la quale è stato anche Dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, una specifica esenzione per gli interventi finalizzati al ripristino della corretta funzionalità idraulica ed idrica del sistema idraulico bolognese;

- pertanto, di modificare l’art. 69 prevedendo, alla lettera y), una specifica esenzione per le occupazioni effettuate per lavori che hanno come finalità la manutenzione, il risanamento, l’efficientamento idraulico dei corsi d’acqua e dei canali che costituiscono il sistema idraulico della città (fiume Reno, torrente Savena, torrente Lavino, Rio S. Luca, Rio del Meloncello, Torrente Ravone, Rio di Monte Scalvato, Torrente Aposa, Fossa Cavallina, Rio Griffone, Canale Navile, Savena Abbandonato, Canale di Reno, Canale delle Moline, Canaletta di Savena e Canaletta Ghisiliera, rete di scolo del Consorzio di Bonifica).

Chiarito che gli interventi sopra illustrati si possono così riepilogare:

- modifica degli articoli 38 comma 2 lett. b), 42 comma 1 [introduzione lett. k)], 44 comma 3, 69 comma 1 [introduzione lett. x)] e introduzione del nuovo art. 48 bis rubricato “Occupazione con rampe” per allineare il vigente regolamento alle Linee Guida per la visitabilità edifici aperti al pubblico;

- introduzione dell’articolo Articolo 68 quater rubricato “Agevolazioni contratti di sponsorizzazione” per disciplinare nel "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845" le agevolazioni per i contratti di sponsorizzazione attualmente disciplinate (ma inapplicabili) all’art. 11 del regolamento PG 132958/2007 "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni";

- modifica degli articoli degli artt. 68 comma 1 lett. a) e 69 comma 1 lett. b), c) e d) per allineare il vigente P.g. n. 146397/2021 alla disciplina contenuta nel Regolamento Pg.n. 769201/2022 Regolamento sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

- modifica dell’art. 69 [abrogazione dell'esenzione precedentemente inclusa alla lettera o)], in quanto superata dalla nuova disposizione articolo 69, comma 1, lettera x), che riprende quella già stabilita dalla legge;

- modifica dell’art 69 con la previsione (lettera y), di una specifica esenzione per le occupazioni effettuate per lavori che hanno come finalità la manutenzione, il risanamento, l’efficientamento idraulico

dei corsi d'acqua e dei canali che costituiscono il sistema idraulico della città.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento degli attuali testi regolamentari può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visti l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati adeguatamente valutati nel bilancio di previsione dell'Ente ;
- che le modifiche regolamentari al Canone Unico Patrimoniale (CUP) Occupazione di suolo pubblico e esposizioni pubblicitarie non necessitano del parere del Collegio dei Revisori perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali.

Dato atto che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet

www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Sentiti il Dipartimento Cultura, il Settore Semplificazione Amministrativa e Cura delle Relazioni con la Cittadinanza, il Settore Transizione Ecologica e Ufficio Clima e il Settore Quartieri, Amministrazione Condivisa, Sussidiarietà e Partecipazione.

Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Sentite le Commissioni consiliari competenti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845", approvato con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 P.g. n. 146397/2021 di cui all'allegato A, evidenziate in neretto, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B e che il testo a fronte con evidenza delle modifiche intervenute è quello che risulta nell'allegato C, entrambi in atti;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato regolamento avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, con decorrenza del termine dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Segretaria Generale
Maria Riva

Il Sindaco
Matteo Lepore

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -